

Contratto di subappalto: derivato o autonomo rispetto a quello di appalto?
Le sorti del contratto di subappalto sono condizionate a quelle del contratto d'appalto?

Tra i quesiti più frequentemente ricorrenti in materia di pubblici appalti vi è quello afferente il rapporto tra il contratto di appalto ed il contratto di subappalto.

Più in particolare ci si chiede se il contratto di subappalto debba ritenersi avere un carattere “derivato” (o “dipendente” o “ secondario”) rispetto al rapporto principale (l’esecuzione dell’opera, del servizio e della fornitura) in tutto o in parte coincidente con l’appalto originario al quale debba intendersi funzionalmente collegato, in forza di un rapporto di dipendenza genetica, ovvero debba ritenersi avere un carattere “autonomo”, sicchè le vicissitudini che investono il contratto principale (quello in essere tra il committente e l'appaltatore) non ricadono a cascata sulla sorte del contratto di subappalto.

Facciamo qualche esempio: nell'ipotesi in cui all'appaltatore sia ordinata dal committente la cosiddetta “sosta cantiere” per una causa di forza maggiore ed all'appaltatore non venga riconosciuta, in conseguenza a ciò, indennità alcuna, potrà diversamente il subappaltatore, in forza del proprio contratto di subappalto, pretendere dall'appaltatore il riconoscimento dell'indennità per aver subito, a sua volta, la medesima “sosta cantiere?”

Per la dottrina più consolidata in materia (per tutti Cianflone-Giovannini, L'appalto delle opere pubbliche, 2003, 718 ss.), nella pratica le pattuizioni essenziali del subappalto si modellano su quelle dell'appalto sul quale si innestano e quindi ***“Nel silenzio delle parti, al subappalto si applica...la stessa disciplina dell'appalto, escluse quelle disposizioni che fanno eccezione alla regola e che concedono particolari benefici”***.

In buona sostanza, se nel contratto di subappalto non vi è specificata alcuna deroga alle pattuizioni ricomprese nel contratto di appalto, la disciplina che vale per quest'ultimo troverà, a cascata, pedissequa applicazione anche nel contratto di subappalto, ovvero tra appaltatore e subappaltatore.

Più semplicemente, tornando al caso pratico sopra ipotizzato, nell'ipotesi fosse imposta all'appaltatore la “sosta cantiere” senza indennità, parimenti il subappaltatore dovrebbe subirla senza pretendere indennità alcuna dall'appaltatore.

Dello stesso avviso, ma con qualche precisazione, sembra essere la giurisprudenza sul punto, anche quella più recente, che evidenzia due differenti piani rispetto ai quali analizzare la natura autonoma o, diversamente, derivata del contratto di subappalto, ovvero quello del rapporto con l'appaltatore e quello del rapporto con il committente.

In merito al rapporto con il contratto di appalto, sul piano generale la giurisprudenza ritiene che, trattandosi il subappalto di un “subcontratto”, vada da sé che la sorte dello stesso sia, sotto alcuni profili, condizionata a quella del contratto principale, del quale condivide la disciplina, con la conseguenza principale che l'accettazione senza riserve dell'opera del subappaltatore da parte dell'appaltatore resta condizionata dal fatto che anche il committente accetti, a sua volta, l'opera senza riserve.

Quanto, invece, al rapporto con la committenza, il subappalto non comporta un nuovo e diverso rapporto tra committente ed subappaltatore, sebbene espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 18 della legge n.55 del 1990. Tale autorizzazione, infatti, serve unicamente a consentire all'appaltatore di soddisfare un interesse ritenuto non in contrasto con le finalità del contratto d'appalto e con gli interessi pubblici perseguiti, senza però, come appena detto, costituire un diverso rapporto tra committente ed appaltatore (vedi per tutte Cass. Civ. Sez. I, n. 648/2018).

avv. Cristina Guasti.